



COMUNE DI SINISCOLA

PROVINCIA DI NUORO

Regolamento per il sostegno alle attività imprenditoriali mediante agevolazioni fiscali e finanziarie

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 dell' 11 Settembre 2012
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14 Marzo 2014**



Il Consiglio Comunale, ritenendo di dover dotare l'Ente di uno strumento normativo che incentivi lo sviluppo socio economico del proprio territorio dispone:

Art.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

VISTO il Regolamento 1310/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria e alcune disposizioni relative alla dichiarazione di spesa;

VISTO il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006;

VISTO il Regolamento (CE) 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006;

VISTO il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006;

VISTA la nota di orientamento su strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (CE) 1083/2006 del 21/2/11 della Commissione Europea Direzione Regionale Politica Regionale (COCOF_10-0014-04-EN);

VISTO il Regolamento (CE) 1828/2006 della Commissione e sue successive modifiche;

VISTO il Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;

VISTO il Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;

VISTO il Piano Operativo sottoscritto dalla SFIRS e dall'Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013 Sardegna;

VISTE le Direttive di Attuazione, nella versione approvata dall'Autorità di Gestione in data 26 giugno 2012.

VISTO lo Statuto comunale.

ART. 2 - FINALITA'



Il comune di Siniscola, attraverso il riconoscimento di specifiche agevolazioni fiscali e finanziarie, al fine di incentivare lo sviluppo economico, supportare le attività imprenditoriali e favorire i processi occupazionali, intende adottare strumenti volti a:

- promuovere e sostenere la creazione di impresa e lo sviluppo dell'imprenditorialità esistente sia nella forma dell' auto-imprenditorialità che delle cooperative;
 - promuovere opportunità lavorative per disoccupati e inoccupati, (in particolare giovani e donne) quale politica attiva del lavoro e di sviluppo sociale sul proprio territorio;
 - promuovere e sostenere lo sviluppo imprenditoriale, in particolare, nei seguenti settori:
1. Attività di Artigianato: lavorazione del legno, del ferro, dei tessuti, delle pelli;
 2. Attività turistico- ricettive: *residence*, alberghi;
 3. Attività di ristorazione;
 4. Attività Agroalimentare (*con le esclusioni, di cui al successivo art. 5, indicate dal Regolamento (CE) n. 800/2008*);
 5. Attività di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese.

Per le attività di cui sopra sarà prevista una premialità da stabilire nel bando per l'assegnazione delle agevolazioni specifiche.

Le agevolazioni di cui al presente Regolamento, si configurano come "Aiuti de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006.

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere ai contributi di cui al presente regolamento i soggetti che:

- possiedano i requisiti morali e professionali previsti dalla legge per l'esercizio di un'attività produttiva;
- intendano ubicare la propria attività nelle aree indicate dall'Amministrazione comunale;
- si impegnino a mantenere in esercizio l'attività e a non cederla a terzi per un periodo di almeno tre anni;

ART. 4 - INIZIATIVE AMMESSE ALLE AGEVOLAZIONI COMUNALI

Sono ammesse alle agevolazioni comunali le iniziative imprenditoriali localizzate all'interno del territorio del Comune di Siniscola, che favoriscano opportunità lavorative per disoccupati e inoccupati e lo sviluppo dell' imprenditorialità nel territorio.

Nello specifico:

- Nuove iniziative imprenditoriali avviate da titolari di imprese che hanno avviato l'attività entro e non oltre i 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;
- Nuove iniziative imprenditoriali avviate da titolari di imprese già costituite da non più di 36 mesi all'atto di presentazione della domanda;
- Nuove iniziative imprenditoriali avviate da giovani (max 40 anni) e/o donne;



- Iniziative imprenditoriali esistenti.

I beneficiari saranno principalmente piccole e medie imprese (PMI), comprese le microimprese (di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione a decorrere dal 1° gennaio 2005).

ART. 5 SETTORI AMMISSIBILI

Le agevolazioni di cui al presente regolamento possono essere concesse per le imprese operanti nei seguenti settori ISTAT ATECO 2007:

4

Sezione C - Attività manifatturiere.

Sezione I - Attività di servizio di alloggio e ristorazione, tutto il gruppo, escluso il 55.20.52
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.

Sezione N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese.

Restano confermate le esclusioni indicate dal Regolamento (CE) n. 800/2008 e in particolare:

- a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- c) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- d) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli;
- e) aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione;
 - ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari
 - iii) se l'aiuto è destinato a prodotti agricoli;
- f) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente;
- g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica;
- h) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale;
- i) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche;

ART. 6 INVESTIMENTI AMMISSIBILI



- Spese di funzionamento e gestione.
- Occupazione di nuove risorse umane.
- Avvio nuova impresa (spese generali).
- Realizzazione di nuovi investimenti impresa già avviata (spese generali).
- Acquisto di macchinari.
- Acquisto di impianti e attrezzature.
- Acquisto di mezzi mobili (funzionali all'attività di impresa).
- Ristrutturazione, manutenzione e opere murarie.
- Adeguamento e messa a norma laboratori o edifici in cui si svolgono le attività di impresa.
- Investimenti innovativi, tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
- Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale.

I costi relativi alle nuove risorse umane occupate (oneri e retribuzioni), sono ammissibili solo qualora sulle stesse non siano già stati concessi sgravi contributivi con altre leggi e altri programmi di incentivazione.

La percentuale di spesa oggetto di co-finanziamento sarà stabilita nel rispetto di quanto disposto dai singoli programmi di spesa di volta in volta attivati e dai Regolamenti UE relativi ai Fondi utilizzati (FSE, FESR, ecc).

Non sono ammissibili i costi per interessi passivi e imposta sul valore aggiunto recuperabile.

ART. 7 Tipologia di incentivi

Gli incentivi alle imprese di cui al presente Regolamento si suddividono in due tipologie:

- a. agevolazioni fiscali;
- b. agevolazioni di carattere finanziario;

Le agevolazioni fiscali consistono nella riduzione di tasse e tributi comunali per le imprese di nuova costituzione.

Le agevolazioni di carattere finanziario consistono nell'erogazione di contributi finanziari sottoforma di:

- aiuti rimborsabili (micro-credito).
- Contributi in conto capitale.
- Contributi in conto interessi.

ART. 8 Agevolazioni fiscali

Per le imprese esistenti e di nuova costituzione è prevista un'agevolazione fiscale totale o parziale (a seconda delle modalità di funzionamento del tributo) per i seguenti tributi/tasse di competenza comunale.

Imprese di nuova costituzione



IMU (per la parte di competenza comunale) si prevede la riduzione del 60% per i primi 3 anni di attività.

TARI (Tassa Rifiuti) si prevede la riduzione del 60% per i primi 3 anni di attività.

TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) si prevede la riduzione del 60% per i primi 3 anni di attività.

TOSAP si prevede la riduzione del 60% per i primi 3 anni di attività.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' si prevede la riduzione del 60% per i primi 3 anni di attività.

Tali agevolazioni non possono superare, complessivamente, il limite di € 2.000,00.

Imprese di nuova costituzione il cui rappresentate legale è un giovane (massimo 40 anni di età) o una donna

IMU (per la parte di competenza comunale) si prevede l'esonero del 60% per i primi 5 anni di attività.

TARI si prevede la riduzione del 60% per i primi 5 anni di attività.

TASI si prevede la riduzione del 60% per i primi 5 anni di attività.

TOSAP si prevede la riduzione del 60% per i primi 5 anni di attività.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' si prevede la riduzione del 60% per i primi 5 anni di attività.

Tali agevolazioni non possono superare, complessivamente, il limite di € 3.000,00.

Imprese già esistenti che fanno nuovi investimenti e assumono giovani e donne

IMU (per la parte di competenza comunale) si prevede una riduzione di aliquota del 30% per il triennio a partire dalla concessione dell'agevolazione.

TARI si prevede una riduzione di aliquota del 30% per il triennio a partire dalla concessione dell'agevolazione.

TASI si prevede una riduzione di aliquota del 30% per il triennio a partire dalla concessione dell'agevolazione

TOSAP si prevede si prevede una riduzione di aliquota del 30% per il triennio a partire dalla concessione dell'agevolazione

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' si prevede una riduzione di aliquota del 30% per il triennio a partire dalla concessione dell'agevolazione

Tali agevolazioni non possono superare, complessivamente, il limite di € 1.000,00.

L'esonero parziale o totale sarà concessa solo a seguito di approvazione del Piano aziendale degli investimenti cui è connessa la domanda di agevolazione fiscale totale/parziale.

Le agevolazioni fiscali di cui sopra verranno meno:

- **in caso di cessazione o cessione dell'attività prima dei 3 anni come previsto dal precedente art. 3;**
- **venir meno dei requisiti di ammissibilità di cui al presente Regolamento e dichiarati nella fase di domanda.**

Nel caso specifico è prevista la restituzione delle agevolazioni concesse maggiorate dell'interesse legale vigente alla data di richiesta delle somme impropriamente ricevute sottoforma di agevolazioni fiscali.

ART. 9 Agevolazioni finanziarie



Le agevolazioni finanziarie previste dal presente regolamento rientrano nelle tipologie che seguono:

- a) aiuti rimborsabili.
- b) Contributi in conto/capitale.
- c) Contributi in conto/interesse.

a) Aiuti rimborsabili (microcredito)

Con il microcredito si finanziano iniziative imprenditoriali promosse da categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito e in condizioni di svantaggio.

Sono ammessi tutti i settori di attività economica ad eccezione dei settori esclusi dai Regolamenti Comunitari vigenti. Sono considerate prioritarie le proposte che:

- rientrano nelle seguenti categorie di attività: servizi al turismo, servizi sociali alla persona, tutela dell'ambiente, ICT, risparmio energetico ed energie rinnovabili, servizi culturali e ricreativi, manifatturiero, commercio di prossimità, artigianato e servizi alle imprese.

Il prestito, per un importo variabile da un minimo di 15.000,00 ad un massimo di 50.000,00, viene concesso con un tasso di interesse nullo e una rateizzazione a cadenza mensile per la durata massima di 60 mesi dalla stipula del contratto.

b) Contributi in conto/capitale

Si tratta di formule contributive a fondo perduto. Vengono calcolati in percentuale delle spese ammissibili per un massimo di **50%** dell'investimento complessivo. Non è prevista alcuna restituzione di capitale o pagamento di interessi. Il contributo viene concesso a fronte di un investimento dell'imprenditore per la realizzazione di opere o l'acquisto di beni strumentali che abbiano effetti durevoli sull'impresa. Può essere prevista un'anticipazione a fronte di adeguata garanzia da parte del beneficiario. Le restanti parti di contributo sono erogate dietro presentazione di regolari fatture quietanzate.

c) Contributi in conto/interesse

Il contributo in conto interessi viene concesso in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ed è pari a una quota, variabile in funzione delle singole agevolazioni degli interessi stessi. La gestione di questo incentivo può seguire due modalità procedurali:

- erogazione di un finanziamento a tasso agevolato;
- riconoscimento al beneficiario di un abbattimento percentuale del tasso assunto come rappresentativo delle condizioni di mercato.

ART. 10 PROCEDURA



Possono presentare domanda di agevolazione le imprese esistenti o costituenti, in forma singola, che alla data di presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:

1. essere regolarmente iscritte al registro delle imprese, ad eccezione delle imprese di nuova costituzione, con sede legale nel Comune di Siniscola.

Per le imprese di nuova costituzione, che dovranno prevedere la sede legale nel Comune di Siniscola, gli adempimenti di legge relativi all'iscrizione negli appositi registri, deve essere comprovata entro la data di ultimazione del programma di spesa pena la revoca delle agevolazioni concesse;

2. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

3. non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.

Sono esclusi dalle agevolazioni:

1. coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Siniscola e coloro i quali risultano morosi verso il Comune per tributi e tasse in genere.

2. i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni degli incentivi da parte del Comune di Siniscola

ART. 11 AMMONTARE DELLE AGEVOLAZIONI

L'entità massima dei contributi sarà individuata dalla Giunta comunale e commisurata alle disponibilità di bilancio dell'Amministrazione comunale, all'eventuale erogazione di fondi devoluti da enti pubblici o privati per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente Regolamento e sempre nel pieno rispetto dei massimali previsti dal Regolamento (CE) 1998/2006 (Disciplina aiuti *de minimis*).

ART. 12 MODALITA' PER L'ACCESSO ALL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

[Regolamento per il sostegno alle attività imprenditoriali mediante agevolazioni fiscali e finanziarie](#)



1. Le domande di accesso ai contributi di cui al presente regolamento, dovranno essere presentate nell'ambito di apposite procedure di selezione (Bandi di concorso/avvisi pubblici). Le domande, redatte in conformità a quanto stabilito nei bandi, dovranno essere corredate della documentazione richiesta e pervenire entro i termini ivi indicati.
2. L'erogazione dei contributi è subordinata all'accertamento dei presupposti e requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dal presente Regolamento ed esplicitati nei bandi e avvisi specifici. I Bandi/avvisi per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente regolamento, potranno essere collegati anche ad altre forme di sostegno alle imprese ovvero a iniziative aventi a oggetto il rilancio e/o la qualificazione di specifici settori.

ART. 13 SANZIONI E DECADENZA DEL BENEFICIO

1. Le imprese destinatarie delle agevolazioni si impegnano sin dal momento della presentazione delle istanze di finanziamento a rispettare tutte le norme e le leggi che regolano le agevolazioni pubbliche alle imprese.
2. Le imprese destinatarie delle agevolazioni, devono impegnarsi a consentire le verifiche dirette ad accertare la permanenza dei presupposti e requisiti che hanno condotto all'attribuzione dei benefici, per la durata prevista nei relativi bandi e avvisi.
3. Si ricorda che a seguito delle verifiche di cui al comma precedente, se dovesse risultare l'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei presupposti e/o requisiti, la mancata congruenza tra gli interventi sostenuti e la relativa documentazione giustificativa, ovvero la mancata realizzazione degli interventi cui le agevolazioni sono collegate, sarà avviato il procedimento di revoca delle agevolazioni concesse, con attivazione della procedura di recupero delle somme eventualmente già erogate e/o delle agevolazioni fiscali già attivate.

ART. 14 DISPOSIZIONE IN ORDINE ALLA PUBBLICITA' DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI.

Fatta salva la pubblicazione degli elenchi dei beneficiari di agevolazioni fiscali e finanziarie, prevista dalla normativa vigente, alle concessioni di contributi derivanti dai singoli concorsi/avvisi sarà data adeguata pubblicità, attraverso pubblicazione nell'Albo Pretorio *on-line* e sul sito internet dell'Ente.

ART. 15 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, sarà tenuta a disposizione del pubblico perche ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 16 VIGENZA DEL REGOLAMENTO



Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.